

N. 3044-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATRICE SQUARCIALUPI)

Comunicata alla Presidenza il 28 maggio 1998

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Adesione della Repubblica italiana ai Protocolli emendativi delle Convenzioni del 1969 e del 1971 concernenti, rispettivamente, la responsabilità civile per i danni derivanti dall'inquinamento da idrocarburi, con allegato, e l'istituzione di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei medesimi danni, adottati a Londra il 27 novembre 1992, e loro esecuzione

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

**di concerto col Ministro di grazia e giustizia**

**col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica**

**col Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica  
e tecnologica**

**col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

**col Ministro dell'ambiente**

**e col Ministro dei trasporti e della navigazione**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 FEBBRAIO 1998

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
Disegno di legge .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge all'esame del Senato riguarda un protocollo emendativo che investe i dettagli dell'applicabilità e delle procedure delle Convenzioni del 1969 e del 1971 concernenti, rispettivamente, la responsabilità civile per i danni derivanti dall'inquinamento da idrocarburi e l'istituzione di un fondo internazionale per l'indennizzo dei medesimi danni. Tali emendamenti sono stati adottati a Londra il 27 novembre 1992.

Con questo nuovo testo pertanto si precisano le modalità per l'istituzione di un fondo di garanzia da parte del proprietario per ottenere la limitazione della responsabilità sempre nel caso che venga accertato che tale responsabilità non sia dovuta ad omissione personale, connessa con dolo o colpa accompagnata dalla certezza del danno.

L'innovazione sostanziale (purtroppo negativa) è quella che ammette al risarcimento il danno ambientale solo nei limiti dei costi di «ragionevoli misure di ripristino effettivamente intraprese o da intraprendere, oltre al mancato guadagno provocato dall'inquinamento»: quindi, non è stata accettata la tesi della piena risarcibilità del danno ambientale per la difficoltà, ritenuta insuperabile, di stabilire con precisione la portata e i limiti del danno ambientale, cioè all'ecosistema.

È un emendamento per noi negativo quello concernente la definizione riduttiva del danno ambientale risarcibile, contenuta

nei costi di ragionevoli misure di ripristino effettivamente intraprese e da intraprendere, che contrasta con la portata più ampia del danno ambientale.

La negatività di un altro emendamento consiste nella mancata previsione di un tetto differenziato della soglia massima di indennizzo per le aree speciali e sensibili come quelle a più alto valore turistico.

Inoltre è previsto il trasferimento al ricostituito Comitato esecutivo dei poteri di valutazione delle richieste di indennizzo spettanti precedentemente all'Assemblea.

Nonostante questi emendamenti negativi, il Governo chiede l'autorizzazione all'adesione impegnandosi, una volta che l'Italia sia divenuta parte delle nuove convenzioni, a prendere iniziative per apportare le modifiche necessarie.

Fra i vantaggi invece si annovera l'aumento del limite massimo di responsabilità del fondo per ogni incidente da 60 a 135 milioni di Diritti speciali di prelievo, quindi più che un raddoppio, e inoltre si prevede la copertura da parte del fondo di danni derivati da incidenti che si verificano non solo sul territorio nazionale ma anche nella zona economica esclusiva; questo eviterà all'Italia il gravosissimo pregiudizio finanziario che essa subirebbe nell'ipotesi contraria.

In definitiva, onorevoli colleghi, raccomando la sollecita approvazione del disegno di legge.

SQUARCIALUPI, *relatrice*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BESOSTRI)

12 maggio 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

12 maggio 1998

La Commissione, esaminato il testo del disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire ai Protocolli emendativi delle Convenzioni del 1969 e del 1971 concernenti, rispettivamente, la responsabilità civile per i danni derivanti dall'inquinamento da idrocarburi, con allegato, e l'istituzione di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei medesimi danni, adottati a Londra il 27 novembre 1992.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data prevista, rispettivamente, dal paragrafo 4 dell'articolo 13 del Protocollo di emendamento alla Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni dovuti all'inquinamento da idrocarburi del 1969 e dal paragrafo 3 dell'articolo 30 del Protocollo di emendamento alla Convenzione internazionale sull'istituzione di un Fondo per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento del 1971.

## Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



